

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2010/81/UE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva 2-Fenilfenol

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/160/UE della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito l'iscrizione del 2-Fenilfenol tra le sostanze attive riportate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, specificando che gli Stati membri possono autorizzarne soltanto gli usi all'interno (in camere chiuse adibite al drenching) come fungicida dopo la raccolta.
- (2) Il 18 giugno 2010 l'autore della notifica ha presentato informazioni su altre tecniche di applicazione, quali la ceratura, il trattamento per immersione e il trattamento in cortina di schiuma al fine di eliminare la restrizione alle camere chiuse adibite al drenching.
- (3) La Spagna, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione ⁽³⁾, ha esaminato le informazioni supplementari e il 30 luglio 2010 ha presentato alla Commissione un addendum al progetto di relazione di valutazione sul 2-Fenilfenol che è stato trasmesso agli altri Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ai fini della presentazione di osservazioni. Nelle osservazioni ricevute non sono state espresse preoccupazioni sostanziali e gli altri Stati membri e l'EFSA non hanno sollevato obiezioni che possono escludere l'estensione dell'uso. Il progetto di relazione di valutazione e l'addendum sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottati il 28 ottobre 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al 2-Fenilfenol.

- (4) Le nuove informazioni sulle tecniche di applicazione presentate dall'autore della notifica e la nuova valutazione effettuata dallo Stato membro relatore indicano che i prodotti fitosanitari contenenti 2-Fenilfenol possono essere ritenuti conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi all'interno come fungicida dopo la raccolta, esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. Di conseguenza, non è più necessario limitare l'utilizzo del 2-Fenilfenol a camere chiuse adibite al drenching, come stabilito nella direttiva 91/414/CEE, quale modificata dalla direttiva 2009/160/CE.

- (5) Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a condizioni. È di conseguenza opportuno richiedere all'autore della notifica di presentare ulteriori informazioni per confermare i livelli di residui derivanti da tecniche di applicazione diverse da quelle utilizzate in camere adibite al drenching.
- (6) È altresì opportuno imporre che gli Stati membri prestino particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori e di garantire che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 338 del 19.12.2009, pag. 83.

⁽³⁾ GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

